

COMITATO PROMOTORE “**BILANCI IN TRASPARENZA**”
PER LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

ILLUSTRISSIMO SIG. SINDACO

ILLUSTRUSSIMO SIG. SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Trasmissione moduli per la raccolta delle firme della progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 costituzione e legge 352/1970

Si trasmettono in allegato alla presente, per i Vostri cortesi adempimenti di competenza, I MODULI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME del progetto di legge di iniziativa popolare annunciato presso la Corte di Cassazione in data 18 settembre 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n° 218 del 19 settembre 2015, avente per oggetto «Trasparenza dei bilanci delle associazioni e partiti politici e delle associazioni e organizzazioni sindacali».

Si pregano le SS.LL., dopo la vidimazione, autenticazione e certificazione elettorale di ciascun modulo completo delle firme, di predisporre che gli stessi siano inviati, o di volta in volta o in unico plico entro il 31 gennaio 2016 presso il prof. Eduardo Maria Piccirilli Corso Umberto I 191 Napoli 80138 tel. 0818695121 oppure 0810480305.

Napoli 15/10/2015

Il coordinatore

Prof. Eduardo Maria Piccirilli


PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 19/09/2015 N. 218

Spazio riservato
All'apposizione del bollo
Dell'ufficio, della data
della firma (leggibile) da
parte del segretario
comunale o del
cancelliere capo dirigente
la cancelleria (di Pretura
o di Tribunale o
preferibilmente di Corte
d'Appello). Art. 7, legge
25 maggio 1970 n.352.

VIDIMAZIONE
di Puglia li 29 OTT 2015

MA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME
DEL FUNZIONARIO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa ORESTE



**LA TRASPARENZA DEI BILANCI DEI PARTITI POLITICI E DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 71 costituzione e artt. 48 e 49 legge 25 maggio 1970 n° 352, i sottoscritti elettori presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare affinché il parlamento legiferi e regolamenti la trasparenza dei bilanci dei partiti politici e dei sindacati.

L'Italia è uno stato di diritto dove chiunque abbia un'attività privata, sia essa in forma individuale o societaria, e' obbligato a tenere una contabilità e a dimostrare allo stato attraverso la pubblicazione dei propri bilanci, i ricavi e i costi, ovvero le entrate e le uscite, prodotte in ogni anno solare.

Ed in virtù proprio di questa pubblicità dei bilanci che dimostrano come vengono impiegati i denari proveniente da fonte privata, si rende indispensabile obbligare i partiti politici e i sindacati, che gestiscono denari pubblici, quindi denari dei cittadini, a sottostare alle norme che regolano le società di capitali in quanto compatibili, tenere una contabilità e rendere pubblico i propri bilanci.

ART. 1 DEI PARTITI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI MOVIMENTI POLITICI.

I partiti politici, i movimenti politici e le associazioni politiche di cui all'art. 49 della costituzione, sono sottoposti alle norme che regolano le società di capitali in quanto compatibili.

I partiti politici, i movimenti politici e le associazioni politiche prima di accedere a qualsiasi finanziamento, pubblico e/o privato, devono acquisire la personalità giuridica e tenere una contabilità secondo le norme che regolano le società di capitali e sono obbligate a pubblicare i propri bilanci presso la camera di commercio territorialmente competente.

Le organizzazioni di cui al secondo comma si dotano della forma di organizzazione e di controllo di cui alle norme che regolano le società cooperative.

ART. 2 DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori e che non siano in contrasto con gli artt. 3 e 39 della costituzione, sono sottoposte alle norme che regolano le società di capitali in quanto compatibili.

Le organizzazioni di cui al comma precedente una volta raggiunto il numero minimo per rappresentare i lavoratori, ed in ogni caso, prima di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico e/o privato, devono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e tenere una contabilità secondo le norme che regolano le società di capitali e sono obbligate a pubblicare i propri bilanci presso la camera di commercio territorialmente competente.

Le organizzazioni di cui al primo comma si dotano della forma di organizzazione e di controllo di cui alle norme che regolano le società cooperative.

ART. 3 SANZIONI

I soggetti di cui ai commi precedenti che violano gli obblighi di pubblicazione dei propri bilanci, sono sottoposti ad una multa pari al finanziamento ricevuto nell'anno solare.

E

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia
Protocollo N.0035530/2015 del 26/10/2015